



CONSULTA DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI DELL'EMILIA ROMAGNA

La Consulta degli Ordini dei Farmacisti, al fine di fornire una corretta informazione ai colleghi della Regione, anche in relazione a notizie apparse su alcuni quotidiani locali inerenti alla distribuzione dei farmaci tramite smart-locker, ritiene opportuno riepilogare le disposizioni che regolano la vendita al pubblico dei medicinali con le indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero della Salute.

In linea generale, la normativa vigente vieta la dispensazione dei medicinali attraverso distributori automatici, ovunque collocati. L'articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), infatti, stabilisce espressamente che *“la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.”*

La *ratio* della norma risiede nell'esigenza di assicurare che l'atto dispensativo sia accompagnato dal costante controllo professionale e dalla consulenza del farmacista, elementi imprescindibili per garantire il corretto utilizzo del farmaco.

Con particolare riferimento ai medicinali SOP e OTC le modalità di cessione al pubblico consentite dalla legge sono la dispensazione al “banco” e il commercio elettronico (c.d. online), quest'ultimo disciplinato dall'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, che lo definisce come *“fornitura a distanza al pubblico... mediante i servizi della società dell'informazione”*.

In forza di tali disposizioni, pertanto, nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l'accesso diretto ai medicinali da parte dell'acquirente, fatta salva l'eccezione espressamente prevista dal legislatore all'art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006, relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l'intera operazione.

In coerenza con tale impianto normativo, il Ministero della Salute con recente nota del 16 gennaio 2026, conformandosi pienamente all'orientamento già espresso più volte in passato (note del 19 maggio 2023 e dell'11 marzo 2019), ha rimarcato che *“nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l'accesso diretto ai medicinali da parte dell'acquirente, fatta salva l'eccezione espressamente prevista dal legislatore all'art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006 relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l'intera operazione. La dispensazione costituisce un atto professionale che si compone di diverse fasi: la fase della spedizione della ricetta esclusivamente in farmacia, della individuazione/selezione del medicinale, della verifica finale dell'integrità dello stesso, del dialogo con il cliente e della consegna finale del prodotto. In nessuna di queste fasi, alla luce della sopra richiamata*

normativa, il farmacista può essere sostituito in farmacia o parafarmacia da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista”.

In conclusione, alla luce del combinato disposto delle norme citate e delle note ministeriali diffuse ai farmacisti per il tramite della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani in materia (cfr. circolari federali n. 15703 del 26 gennaio 2026 e n. 14479 del 6 giugno 2023), l'installazione e l'utilizzo di smart-locker e sistemi analoghi (es. totem dotato di touchscreen) per la distribuzione di medicinali deve ritenersi non conforme all'attuale assetto normativo, esponendo a significativi profili di illegittimità.

Bologna, 30/06/2026

Ordine di Bologna	il Presidente dott. Paolo Manfredi
Ordine di Ferrara	il Presidente dott. Marcello Delfino
Ordine di Forlì-Cesena	il Presidente dott. Alessandro Malossi
Ordine di Modena	il Presidente dott. Marco Bavutti
Ordine di Parma	il Presidente dott. Fabrizio Piazza
Ordine di Piacenza	la Presidente dott.ssa Daniela Cremona
Ordine di Ravenna	il Presidente dott. Domenico Dal re
Ordine di Reggio Emilia	il Presidente dott. Alexan Alexanian
Ordine di Rimini	il Presidente dott. Giulio Mignani

*Firme omesse ai sensi dell'articolo 3,
comma 2 del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39*